



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO:**  
**DECORO - MANUTENZIONE- PATRIMONIO - VIABILITA' - MOBILITA' -**  
**PROTEZIONE CIVILE - IGIENE E BENESSERE ANIMALE**

Corso del Popolo 30- 05100 Terni  
Tel. +39 0744.549.570

Il Dirigente:  
Federico Nannurelli  
dottore in Ingegneria Civile

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

**ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA CARAVAN E AUTOCARAVAN IN AREA TURISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE (PIAZZALE FELICE FATATI), ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 smi**

**IL DIRIGENTE**

Richiamato l'art. 7, comma 1 – lettera h) del D.lgs 285 del 1992 che recita: *"Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: ----- omissis ----- istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.185"*;

Visto l'art. 185 del D.Lgs. 285 del 1992 che disciplina la circolazione e sosta degli autocaravan;

Visto l'art. 378 del DPR 495/92 che regola gli impianti di smaltimento igienico sanitario per le aree di circolazione e sosta dell'autocaravan;

Visto l'art. 31 L.R. n. 8 del 17.7.2017 che disciplina la gestione delle aree attrezzate per la sosta temporanea e stabilisce che i comuni possono consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e possono istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore;

Considerato che nell'ambito della 13<sup>a</sup> edizione del bando nazionale "I Comuni del Turismo all'aria aperta" promosso dall'Associazione Produttori Camper e Caravan in collaborazione con ANCI, Federparchi, Federterme, Eurocompact e Fee il Comune di Terni è risultato vincitore con il proprio progetto volto a realizzare un'area caravan e autocaravan in area della Cascata delle Marmore;

Dato atto che il Comune di Terni ha concluso regolarmente i lavori di realizzazione della nuova area attrezzata per caravan ed autocaravan presso Piazza F. Fatati nell'ambito della zona turistica della Cascata delle Marmore, attrezzata con tutti i confort previsti (scarico, erogazione idrica, controllo remoto, accessi controllati, erogazione elettrica, videosorveglianza);

Considerato che l'istituzione di un'area destinata al parcheggio degli autocaravan garantisce la massima sicurezza nonché un servizio ai frequentatori dell'importante area turistica e naturalistica della Cascata delle Marmore;

Dato atto che la sosta nell'area della Cascata delle Marmore permette di visitare agevolmente l'ambito di pregio turistico e naturalistico ed è strategica in quanto è posto nella "porta di accesso" alla Valle del Nera;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 175 del 27/11/2023 con la quale si approvano le tariffe dei servizi a domanda individuale in cui risulta inserita l'area attrezzata per la sosta temporanea degli autocaravan della Cascata delle Marmore;

Considerato che con verbale di consegna prot. 26562 del 22.2.2018 la gestione dell'area attrezzata per la sosta temporanea è conferita nell'ambito dei servizi integrativi stabiliti dal contratto d'appalto rep. 38347/2020.

Visto il decreto prot. n. 161341 del 26/09/2024 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO: DECORO – MANUTENZIONE - PATRIMONIO - VIABILITA' - MOBILITA' - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE E BENESSERE ANIMALE, al dott. Federico Nannurelli;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la L.R. 8/2017.

## **ORDINA**

l'istituzione dell'area sosta temporanea per autocaravan in Piazzale F. Fatati in area Turistica della Cascata delle Marmore.

L'area è costituita da n. 23 piazzole di sosta. È altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica e idrica erogate dalle apposite colonnine e l'attività di carico idrico e scarico reflui attraverso l'apposito impianto tecnologico realizzato.

L'utilizzo dell'area per la sosta temporanea di durata non superiore a 24 ore è consentito con il pagamento della tariffa giornaliera stabilita in € 15,00 con prelievo del ticket di accesso e pagamento presso il sistema elettronico di erogazione realizzato in sito (colonnina di erogazione al punto di accesso e biglietteria automatica per il pagamento). La tariffa per la sosta temporanea giornaliera consente l'utilizzo di tutti i servizi previsti.

La sosta all'interno dell'area è consentita solo agli autocaravan come definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

L'accesso all'area è comunque garantito anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua. L'utilizzo dell'area in questi casi è consentito con il pagamento della tariffa unica stabilita in € 8,00 con prelievo del ticket di accesso e pagamento presso il sistema elettronico di erogazione realizzato in sito (colonnina di erogazione al punto di accesso e biglietteria automatica per il pagamento).

La sosta è consentita solo nelle apposite piazzole.

E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra, sostare all'esterno ed all'interno, in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli.

L'area camper non è custodita. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

Nell'area camper è vietato:

- l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili;
- usare l'acqua per lavare l'autocaravan, per usi personali (es. docce), e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;
- all'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni;
- lasciare incustoditi gli animali in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;
- depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti;
- attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
- scavare buche
- piantare picchetti

E' fatto obbligo ai fruitori dell'area di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

L'impianto di smaltimento igienico - sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 è pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.

È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

Il gestore dell'area si dovrà attenere agli obblighi previsti dal contratto di appalto, capitolati e disposizioni di servizio del RUP preposto per l'attività turistica e logistica della Cascata delle Marmore. Spetta al gestore l'attività di assistenza e di

presidio e verifica in merito al pagamento delle tariffe con obbligo di segnalazione agli organi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92.

Si istituisce il divieto di sosta per caravan, autocaravan e simili sugli stalli di sosta di Piazzale F. Fatati in quanto sussistono particolari esigenze di tutela della circolazione in relazione alle particolari caratteristiche strutturali degli stalli e delle aree di manovra (stalli di dimensioni ridotte e ristrette aree di manovra su piazzole in pavimentazione naturale).

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione a cura dell'ufficio tecnico della prescritta segnaletica regolamentare.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

### **Dispone altresì**

La presente ordinanza:

- sia pubblicata per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- sia trasmessa alla Direzione Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;

- sia partecipata a:

- Prefettura di Terni;
- Questura di Terni;
- Vigili del Fuoco di Terni;

### **Avvisa**

Che a norma dell'art. 3, c.4 della legge 7 agosto 1990 n°241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37 c.3 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S. - DPR 495/1992;

Si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Federico Nannurelli.

### **Il Dirigente**

dott. Federico Nannurelli

(documento firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005)